COMUNE DI MELLE Provincia di Cuneo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Bersano Silvia

La sottoscritta BERSANO Dr.ssa Silvia, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominata revisore unico dal Comune di Melle con delibera n. 38 del 24/11/2016, ricevuto in data 24/07/2019:

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 avente ad oggetto: Bilancio di previsione 2019/2021- Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Variazione di assestamento generale
- prospetti contabili delle variazioni

Considerato l'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 193 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, coma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.>>;

Vista la relazione sul mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili dei servizi;

Vista l'assenza dei debiti fuori bilancio;

Verificato il rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato che il pareggio di bilancio passa da 1127507,50 della variazione precedente a 1154457,50

Esprime parere favorevole

Sulla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio.

Nichelino, 26 luglio 2019

Re

G.